



**Emendamenti del Governo al DECRETO – LEGGE 7 luglio 2022 n.102
MODIFICA AL DECRETO 26 APRILE 1976 N.15 - TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI**

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 1

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15)

1. Il primo comma dell'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 è così modificato:

“Con decorrenza 1° marzo 2022, i capi famiglia residenti, titolari di permesso di soggiorno ordinario, titolari di permesso per convivenza, titolari di permesso per motivi imprenditoriali, titolari di permesso per ragioni umanitarie sul territorio della Repubblica di San Marino che, muniti del regolare libretto o nulla osta di lavoro rilasciato ai sensi della legge 17 febbraio 1961 n.7, che prestino la propria opera retribuita alla dipendenza di terzi nel territorio della Repubblica o che prestino regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica, hanno diritto, per le persone a carico, agli assegni familiari previsti dalla presente legge.”.

Emendamento aggiuntivo del comma 1bis all'articolo 2

1bis. Dal 1° marzo 2022 e al fine di salvaguardare l'equità di trattamento fra tutti i lavoratori non aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 del Decreto n.15/1976, così come modificato con l'art.1 che precede, agli stessi viene riconosciuto il diritto agli assegni familiari, di cui al Decreto n. 15/1976 citato, fino al 30 settembre 2022. Per ottenere tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta al datore di lavoro, il quale comunica all'Ufficio Assegni Familiari dell'ISS, entro il 31 dicembre 2022, i codici ISS dei propri dipendenti che abbiano provveduto a depositare l'apposita richiesta.

Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 2

2. Dal 1° agosto ~~ottobre~~ **ottobre** 2022 sono revocate tutte le autorizzazioni al pagamento degli assegni familiari, attive a quella data, in favore dei lavoratori che non abbiano i requisiti di residenza e di soggiorno indicati nel primo comma dell'articolo 2 del Decreto n.15/1976 così come modificato dall'articolo 1.